

100 152040

Sentenza n. 586/2016 pubbl. il 17/03/2016

RG n. 2737/2014

Repert. n. 1552/2016 del 17/03/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata societaria

composta da:

Dr. Manuela Farini Presidente

Dr. Zanon Gabriella Giudice

Dr. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2737 /2014 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro

B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti,

dall'avv.

suo studio in

, con domicilio eletto presso il



C, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto presso il suo studio in

D, rappresentato e difeso, come da mandato in atti,

dall'avv. , con domicilio eletto presso

il suo studio in

E, rappresentato e difeso, come da mandato in atti,

dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

F, rappresentata e difesa, come da mandato in atti,

dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in

G; rappresentato e difeso, come da mandato in atti,

dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo

studio in



H. , rappresentata e difesa, come da mandato in atti,
dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo
studio in

parte convenuta

CONCLUSIONI:

Per l'attrice: a) disattesa ogni domanda, eccezione e conclusione proposta dai convenuti, ritenuta l'applicabilità, al caso di specie, della normativa sulle società di capitali anteriore al D.Lgs 17/01/2003 n°6, accertarsi e dichiararsi la responsabilità per grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale (per le ragioni esposte in comparsa di riassunzione e nella presente memoria) della signora B ; nella sua qualità di ex amministratrice unica e poi di liquidatrice della I srl, condannandola al ristoro dei danni causati all'impresa A (P.iva) nella misura di €. 106.316,6, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del precetto del 10.04.2012, quale credito vantato dall'impresa A , nei confronti della cessata I Srl in dipendenza della sentenza di cui alle premesse o quella diversa somma che apparirà di giustizia e/o equità;

b) condannarsi gli altri convenuti indicati in comparsa di riassunzione e nella presente memoria –in via solidale con B e/o eventualmente in rapporto alle rispettive responsabilità e quote di partecipazione - a risarcire la somma sopra indicata, per i medesimi titoli, in conseguenza dell'illecita delibera di messa in liquidazione e cancellazione della I s.r.l., senza il previo pagamento del credito giudizialmente azionato dall'attrice e riconosciuto nella menzionata sentenza o quantomeno, ed in via del tutto subordinata, fino alla concorrenza delle somme che risulteranno debende, ex art. 2495 co.2 c.c., ferma restando la declaratoria dell'illecito pagamento dei soci finanziatori con preferenza rispetto a quello dei debiti verso i creditori sociali;

c) condannarsi B e gli altri convenuti al risarcimento – sempre in favore dell'impresa A - dei maggiori danni patiti e patendi dall'attrice in conseguenza della mancata introitazione del predetto credito (a titolo di interessi sui mutui contratti con privati – riduzione dell'attività produttiva per difetto di mezzi di finanziamento dell'impresa ecc.) quantificati in €. 8.000,00 o quella diversa somma che apparirà di giustizia e/o equità;

d) dichiararsi inefficaci ed inoperanti, nei confronti dell'impresa A , gli effetti della liquidazione ed estinzione



della, **I** srl, nonché dei singoli atti di amministrazione illecita, e/o di liquidazione compiuti nella gestione dell'estinta società

I, ovvero annullarsi le operazioni societarie miranti a danneggiare le ragioni creditorie dell'impresa **A**, ex artt. 2901 e 2902 c.c. in relazione al disposto di cui all'art. 2740 c.c.;

e) condannarsi **B**, nella duplice veste di ex amministratrice e/o liquidatrice della **I** srl e gli altri corresponsabili, ad indennizzare la snc creditrice di tutte le diminuzioni patrimoniali subite (con vantaggio della debitrice) a titolo di indebito arricchimento in forza di quanto previsto dall'art. 2041 c.c.;

f) Spese giudiziali, spese generali ed altri costi, nonché compensi professionali interamente rifusi;

g) con ogni più ampia riserva sia nel merito che istruttoria ai sensi di legge, disponendosi comunque CTU contabile: 1) per verificare se la **I** Srl abbia occultato proventi dalle vendite dei lotti, oppure prospettato passività inesistenti; 2) abbia provveduto a ripartizioni di utili non legalmente deliberati e/o costituenti fatti illeciti ex art. 2043 c.c.; 3) per fornire opportuni chiarimenti al fine di rendere più trasparente e/o più intelleggibile la documentazione contabile

della **I** Srl, nonché per accertare la veridicità o meno degli incassi e delle perdite sociali esposte.

In via istruttoria: si conferma il richiamo ai documenti prodotti, la richiesta di CTU per le verifiche enumerate al punto g) della memoria datata 29/09/2014, l'ammissione delle prove orali formulate nella memoria istruttoria datata 10/11/2014.

Per **B**: "Voglia il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia d'impresa, respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda, nel merito respingere le domande tutte proposte nei confronti di **B**, quale ex amministratore e liquidatore della **I** srl in primo luogo per carenza di legittimazione attiva da parte della

Per **D**,
in via preliminare:

- 1) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
- 2) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2043 cod. civ.;
- 3) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2485 primo comma cod. civ.;
- 4) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2394 cod. civ.;
- 5) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2482 ter cod. civ.;



- 6) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2447 bis e ter cod. civ.;
- 7) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto **D** in ordine alla domanda ex art. 2495 cod. civ.;
- 8) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di **D** in ordine alla domanda ex art. 2495 cod. civ.;
- 9) accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse della **A** a proporre domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;
- 10) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di **D** in ordine alla domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;
- 11) accertarsi e dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;
- 12) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in ordine alla domanda di arricchimento senza causa;
- 11) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa;

nel merito: rigettarsi la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in relazione ai diversi profili di solidarietà enunciati;

in ogni caso:

- 1) condannarsi l'attrice **A** a rifondere al convenuto **D** spese e compensi di causa;
- 2) condannarsi l'attrice **A** per responsabilità aggravata ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ.;

in via istruttoria:

- a) rigettarsi le prove orali capitolate da parte attrice in quanto implicanti giudizi, o aventi ad oggetto il contenuto di documenti, o risultando irrilevanti;
- b) rigettarsi la richiesta consulenza tecnica in quanto esplorativa e relativa a questioni irrilevanti.

Per **C**, **E** e **F**: in via preliminare:

- 1) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
- 2) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2043 cod. civ.;
- 3) dichiararsi la nullità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2485 primo comma cod. civ.;
- 4) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2394 cod. civ.;
- 5) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2482 ter cod. civ.;



6) dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2447 bis e ter cod. civ.;

7) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto D in ordine alla domanda ex art. 2495 cod. civ.;

8) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di C, E e T in ordine alla domanda ex art. 2495 cod. civ.;

9) accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse della A a proporre domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;

10) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di C, E e T in ordine alla domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;

11) accertarsi e dichiararsi la nullità e inammissibilità della domanda revocatoria o di annullamento di operazioni societarie;

12) accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in ordine alla domanda di arricchimento senza causa;

11) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa;

nel merito: rigettarsi la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in relazione ai diversi profili di solidarietà enunciati;

in ogni caso:

1) condannarsi l'attrice convenuti C, E e F A a rifondere ai spese e compensi di causa;

2) condannarsi l'attrice A per responsabilità aggravata ex art. 96 ultimo comma cod. proc. civ.;

in via istruttoria:

A) rigettarsi la richiesta attorea di consulenza contabile sia in quanto essa è superflua alla luce delle eccezioni preliminari di rito sollevate da parte convenuta sia in quanto palesemente esplorativa sia in quanto verte su questioni irrilevanti;

B) rigettarsi le prove orali capitolate da parte attrice in quanto o implicanti giudizi o aventi ad oggetto il contenuto di documenti o risultando irrilevanti;

C) ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:

1) Vero che con l'ordinanza 6.2.2014 (di cui al doc. 27 attoreo che Le viene mostrato) il A ha liquidato per oneri legali in favore del signor A ed a carico della A

S.n.c. l'importo di €

1.000,00 oltre agli accessori di legge, e quindi l'importo complessivo di € 1.268,80?



- 2) Vero che con telefax 13.2.2014 (doc. 1 di parte convenuta
 , che Le viene mostrato) l'Avv. _____ per conto del signor
 _____ ha comunicato al difensore della
 S.n.c. Avv. _____ la richiesta di rimborso ad €
 1.000,00 per tenere conto (solo pro bono pacis) di eventuali pretese della
 S.n.c. ricollegabili al bilancio finale di
 liquidazione della _____ S.r.l. e ad estinzione di
 qualsivoglia pretesa della _____ S.n.c. nei
 confronti degli eredi di _____?
- 3) Vero che la _____ S.n.c. ha quindi provveduto al
 pagamento a _____ dell'importo di € 1.000,00 a mezzo dell'assegno
 n. _____ della Banca _____ (doc. 2 di parte convenuta
 che Le viene mostrato), trattenendo per sé l'importo di €
 268,80 come da lettera 24.2.2014 dell'Avv. _____ (doc. 3 di parte
 convenuta _____ che Le viene mostrato)?.-

Per **H** e **G** : In via pregiudiziale: dichiararsi la
 nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio
 per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
 In via principale: respingersi le domande attoree per le ragioni di
 prescrizione, di inammissibilità e di merito evidenziate in narrativa;
 In subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
 attorea, darsi atto che lo stesso è tenuto a rispondere nei limiti di quanto
 riscosso a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione
 del 25.10.11, pari ad euro 42,00. Spese rifuse

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa la **A** _____
 conveniva in giudizio **B** _____ ex
 amministratrice e liquidatrice di s.r.l. **I** _____, nonché i soci
G e **H** e, quali eredi del socio **L** _____, i
 sig.ri **C** _____ **D** _____; **E** _____ **T** _____
 riassumendo la causa già proposta avanti al Tribunale di Vicenza.
 L'attrice esponeva di essere creditrice di s.r.l. **I** _____
 (società in cui era stata incorporata per fusione l'immobiliare s.r.l.
M _____), per lavori di appalto risalenti agli anni 1984-1985; che la
 sentenza n. 2536/2011 della Corte di Appello di Venezia, in totale
 riforma della sentenza n. 797794 del Tribunale di Vicenza, aveva
 condannato la committente al pagamento di €. 24.900,60, oltre accessori
 e spese processuali; di avere inutilmente promosso un'azione esecutiva
 contro la debitrice, la quale era stata posta in liquidazione con delibera
 assembleare 5.10.2011, nell'imminenza della pronuncia della sentenza di
 appello, ed era stata poi cancellata dal Registro delle Imprese in data
 23.11.2011.



L'attrice chiedeva la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti di scioglimento e di liquidazione della società ed affermava la responsabilità della liquidatrice per avere trascurato, in fase di liquidazione e nel bilancio di liquidazione, il credito attoreo, senza neppure l'appostazione in bilancio di un fondo rischi, circostanza che precludeva all'attrice l'azione contro la società, dopo la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, e la conseguente estinzione.

L'attrice prospettava la responsabilità della **B** quale amministratore e liquidatore della società per avere provveduto alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese al fine di non saldare il debito nei suoi confronti; affermava che era possibile fossero avvenuti occultamenti di attività e prospettazioni di passività inesistenti con riferimento alle vendite effettuate dalla società debitrice tra il 1990 e il 1996; che vi era la possibilità di perdita del capitale sociale a partire dall'anno 2002, con conseguente responsabilità della **B** per l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale.

L'attrice proponeva quindi domanda di condanna della **B** i, nonché degli altri convenuti in solido, al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, che indicava in €. 106.316,63, oltre interessi dalla data di notifica del precetto di pagamento al saldo, ed ulteriori danni per €. 8.000,00.

In subordine l'attrice proponeva domanda contro i convenuti per risarcimento del danno ex art. 2041 c.c..

Si costituivano in giudizio i convenuti rilevando preliminarmente la genericità delle doglianze e la conseguente nullità dell'atto di citazione; contestando, nel merito, le affermazioni attoree e precisando che la società era stata sciolta e cancellata in assenza di attivo, circostanza che avrebbe precluso comunque il soddisfacimento del credito attoreo.

H e **G** eccepivano, inoltre, la prescrizione delle domande relative a fatti anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto di citazione, eccezione alla quale l'attrice replicava, nella prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., precisando di limitare le domande ai comportamenti di "mala gestio" del periodo 1.1.2008/23.1.2011.

Nelle more della prima udienza di trattazione l'attrice chiedeva in via cautelare un provvedimento di sequestro conservativo, che non veniva concesso.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 22.7.2015, le conclusioni sopra indicate la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevato che l'attrice ha indicato in modo comprensibile le domande e i motivi di doglianza circa il comportamento della ex amministratrice di s.r.l. **I**, contro cui ha



proposto domanda di risarcimento del danno quale creditore sociale rimasto insoddisfatto. Non è, pertanto, configurabile la nullità dell'atto di citazione, salvo comunque il diverso aspetto dell'onere di puntuale allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

La domanda proposta nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza e in quello di riassunzione avanti al Tribunale di Venezia è circoscritta alla responsabilità della **B** per gli atti di "mala gestio" indicati nella citazione, e, solidalmente con la stessa, degli altri convenuti.

In ordine alle domande di risarcimento del danno, viene in rilievo l'art. 2476 c.c., il quale non contiene (come eccepito dai convenuti), nella formulazione della riforma del 2003, la previsione dell'azione dei creditori sociali, la quale è, tuttavia, ammessa dalla costante giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte, quale strumento generale, in ambito societario, di tutela dei creditori, che, altrimenti, sarebbero sottoposti ad un ingiusto trattamento a seconda del tipo societario assunto dal debitore.

Nella prima pagina della memoria art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. la

A ha aggiunto alle domande contenute in atto di citazione la prospettazione di responsabilità, del tutto nuova, di rimborso di finanziamenti in violazione dell'art. 2467 c.c. e la domanda subordinata di pagamento ex art. 2495 2° comma c.c..

La nuova prospettazione di responsabilità per restituzione di finanziamenti e la nuova domanda ex art. 2495 comma 2 c.c. contenute nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c sono estranee al "thema decidendum" esposto nell'atto di citazione, limitato alla responsabilità dei convenuti ex art. 2476 c.c. per i fatti ivi indicati; tali domande sono, pertanto, in quanto inammissibili e non possono venire esaminate.

Nella stessa prima memoria (cfr. pag. 1), l'attrice ha, inoltre "precisato che, in termini temporali, la mala gestio che si addebita alla convenuta va limitata al periodo in cui la stessa rivestì la carica di amministratore della **I** s.r.l. e poi quella di liquidatrice fino alla cancellazione della società (precisamente dal 01/01 2008 al 23.11.2011)", circostanza peraltro già indicata in atto di citazione, al punto 18, e ripetuta nei successivi atti, cosicché non è verosimile, né, comunque, ammissibile, l'imputazione ad un errore di scritturazione dell'anno 2008 anziché del 1998 quale inizio del periodo da esaminare, come indicato nella memoria conclusionale attorea

I fatti esposti in atto di citazione riguardano, tuttavia, prevalentemente il periodo anteriore all'1.1.2008 e, comunque, la sola **B** nessun accenno sussistendo invece a specifici atti di "mala gestio" degli altri convenuti, per i quali neppure è dedotta la connivenza o l'autorizzazione ex art. 2476 comma 7° c.c. agli atti della **B**. Le domande vanno, pertanto, rigettate nei loro confronti.



Quanto alla **B**, l'unico concreto addebito collocabile nel periodo in esame, circoscritto al punto 18 dell'atto di citazione e nella prima memoria attorea ex art. 183 6° comma c.p.c. è la mancata appostazione di un fondo rischi nel bilancio, essendo rimasta l'indicazione della possibile perdita del capitale sociale a partire dal 2002 un'indicazione del tuto generica e non sostenuta da specifici elementi di prova.

La mancata appostazione in bilancio di un fondo rischi per l'eventualità di un ribaltamento in appello della pronuncia favorevole del Tribunale di Vicenza può rappresentare in astratto un atto imprudente dell'amministratore ma ad esso non è però ricollegabile il danno lamentato dall'attrice, in quanto il credito attoreo sarebbe rimasto comunque insoddisfatto.

Risulta, infatti dai tutti i bilanci prodotti in giudizio che, quantomeno dal 2003 la società **I** era inattiva e in situazione di totale incapienza patrimoniale e finanziaria, e che anche la liquidazione si è chiusa in perdita, non essendo contestata l'affermazione dei convenuti che nulla fu distribuito (cfr doc. attorei 17-25).

Manca, in definitiva, la prova, che incombeva al creditore, del nesso causale tra il fatto addebitato (la mancata appostazione di un fondo rischi relativo al credito nei bilanci della società), ed il mancato soddisfacimento del credito, risultando dimostrato, al contrario, dalla documentazione versata in atti, che il credito sarebbe rimasto insoddisfatto anche in caso di previsione di un fondo rischi, per la situazione di incapienza patrimoniale della società perdurante da anni (cfr. doc. attorei 17-25)..

Si rigettano di conseguenza anche le domande proposte nei confronti di **B**

Quanto alla domanda di revocatoria, essa è proposta contro la delibera societaria di scioglimento e l'atto di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ovvero contro atti endosocietari e provvedimenti amministrativi non sussumibili tra gli atti di disposizione che pregiudicano la garanzia patrimoniale dei creditori, indicati nell'art. 2901 c.c. come possibile oggetto di revocatoria.

La domanda ex art. 2901 c.c. va, pertanto, rigettata.

E, infine, inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. trattandosi di azione residuale, non esperibile nel caso in cui siano attivabili, come sono stati attivati nel caso in questione, altri specifici mezzi giuridici.

Non può venire accolta la domanda dei convenuti di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., del quale non è indicata la consistenza, a prescindere dalle spese processuali, che **A** dovrà rifondere ai convenuti, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, tranne che per **B**

P.Q.M.



Sentenza n. 586/2016 pubbl. il 17/03/2016

RG n. 2737/2014

Repert. n. 1552/2016 del 17/03/2016

Rigetta le domande proposte da la.

^B ^A
D, E, F, G, H, C contro

Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..

Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese processuali che
liquida in €. 12.950,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura
del 15% sia per ^B che per ciascun gruppo di convenuti
costituiti.

Venezia, 4.12.2015.

Il Presidente estensore

Manuela Farini

